ULTIMO COMMA

Serve un sequestro preventivo a prova di giusto processo

DI **LUIGI FERRAJOLI**

Le regole del giusto processo dovrebbero essere integrate da previsioni ad hoc sul sequestro preventivo. Non è raro, infatti, che si verifichino danni rilevanti per provvedimenti cautelari non sempre giustificati e dalle conseguenze difficilmente rimediabili, anche una volta ottenuta la revoca.

Il tema è di particolare attualità in relazione all'attività delle aziende e alle contravvenzioni previste dalla più moderna legislazione in materia, per esempio, di sicurezza sul lavoro e ambiente. Il sequestro preventivo, previsto dall'articolo 321 del Codice di procedura penale, viene utilizzato ampiamente in luogo o una volta ottenuta la revoca del sequestro probatorio (più difficile da motivare). Il semplice pericolo astratto di aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato dagli inquirenti, può consentire anche in via d'urgenza ai Pm salvo convalida del Gip o a quest'ultimo giudice, di motivare provvedimenti di sequestro degli impianti, facendo di fatto "chiudere i battenti" per lunghi periodi a realtà industriali significative. Per il sequestro preventivo non è, infatti, previsto alcun limite di applicabilità se non un generico rischio di aggravare o protrarre le conseguenze del reato, che il buon senso non vorrebbe possibile in relazione a infrazioni, talvolta di lieve disvalore e comunque di non comprovata commissione, in una valutazione che correli il danno economico derivante dal sequestro a quello conseguente alla solo potenziale lesione del bene tutelato.

Necessarie maggiori garanzie quando si «bloccano» le imprese

Bisogna allora chiedersi se non sia opportuno compiere uno sforzo legislativo per meglio disciplinare il sequestro preventivo.

Si tratta, in primo luogo, di rivedere i presupposti legittimanti e le garanzie difensive e di concepire effettivi strumenti di tutela nel caso di errore giudiziario, diversi dalla teorica possibilità di ricevere somme di denaro per l'ingiusta detenzione, mortificata dagli stanziamenti di bilancio. Sarebbe, poi, necessario individuare un tassativo elenco di reati degli amministratori delle aziende che possano legittimare l'impiego del sequestro preventivo per le imprese. La legge dovrebbe, inoltre, richiedere la valutazione in concreto, anziché in astratto, dell'ipotizzabilità del reato per cui disporre il sequestro preventivo: la misura dovrebbe scattare solo se, a fronte di un illecito relativamente al quale siano stati raccolti sufficienti elementi di prova, sia necessario impedire il protrarsi della condotta vietata. Dovrebbe, infine, essere previsto l'obbligo dell'immediato dissequestro nel caso in cui vengano forniti dalla difesa elementi concreti a prova contraria delle ipotesi accusatorie o venga dimostrata la mancata considerazione di elementi a discarico.

Più cautele e più garanzie sono più che mai opportune: il fermo coattivo correlato al sequestro preventivo, se si protrae per lungo tempo (per un'azienda anche poche settimane) sottende il rischio di fallimento, di licenziamento dei dipendenti (i posti di lavoro non possono essere garantiti a fatturato zero) e di crisi dovuta alla revoca degli affidamenti bancari, che in genere si verifica non appena si viene a conoscenza del provvedimento cautelare.